



VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 MAGGIO 2022

Il giorno 28 Maggio 2022, alle ore 20,00, presso il Centro Polifunzionale di via Vicenza ad Arterga, si è riunita in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria dei soci della Società Filarmonica Arteniese "L.Mattiussi" A.P.S di Arterga (in seguito Filarmonica) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Illustrazione, discussione e approvazione delle modifiche allo Statuto Associativo per il perfezionamento dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - D. lgs. 117/2017.

2. Varie e Eventuali

Presenti: - n. 16 Soci aventi diritto al voto.
- n. 13 esercenti la responsabilità genitoriale su soci minori.
Deleghe: - n. 1
Totale presenti: - n. 30 di cui 30 votanti

Il Presidente della Filarmonica assume la Presidenza dell'Assemblea e rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno:

Illustrazione, discussione e approvazione delle modifiche allo Statuto Associativo per il perfezionamento dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - D. lgs. 117/2017.

Il Presidente informa i soci:

- che questa assemblea è convocata per permettere alla Società Filarmonica Arteniese "L.Mattiussi" A.P.S di modificare, entro il 31 maggio 2022, lo statuto con le modalità semplificate e le maggioranze previste per le deliberazioni dell' assemblea ordinaria - D.L. n. 77 del 31 maggio 2021;
- che questa assemblea è convocata per modificare lo statuto, precedentemente già adeguato alle norme del Codice del Terzo Settore, con i requisiti necessari per l'iscrizione al R.U.N.T.S. richiesti dalla Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità – Servizio Politiche per il Terzo Settore della Regione Friuli Venezia Giulia.
- che la Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità – Servizio Politiche per il Terzo Settore della Regione Friuli Venezia Giulia ha comunicato, con nota in data 28 aprile 2022 prot. grfvg/2022/0013062, che lo statuto della Filarmonica non dispone di tutti i requisiti necessari per l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando in quali punti intervenire:

1. si legge che la quota è intrasmissibile per atto fra vivi ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte. Come da art. 35.2 del codice del Terzo settore (CTS): "Non sono APS [...] prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa [...]". Si deve prevedere la non trasmissibilità delle quote sia per atto fra vivi che per mortis causa;
2. si invita ad integrare all'art.1 dello statuto la destinazione del patrimonio come da art. 8 comma 1, CTS;
3. si possono prevedere la modalità di intervento ed espressione del voto in assemblea come da art. 24.4 CTS.

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ISCRITTA AL REGISTRO REGIONALE AL N.138

IL 14/01/2015 DEC. N.98 E DECRETO N.2721/SPS DEL 07/12/2020

Piazza Marnico n. snc - 33011 Arterga (Ud) - Cod. fisc. 82000180305 - P. IVA 02419630302 -

EUR IBAN : IT 59 C 01030 63640 000001007472 - E-mail: luigimattiussi@inwind.it - PEC: luigimattiussi@pec.it



Società Filarmonica Arteniese
"Luigi Mattiussi" A.P.S.
33011 ARTEGNA

che la mancata trasmissione alla Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità – Servizio Politiche per il Terzo Settore della Regione Friuli Venezia Giulia della prova dell'adeguamento alla normativa del Terzo Settore entro il termine di 60 gg comporterà la mancata iscrizione dell'ente nel RUNTS.

Di seguito il presidente legge all' assemblea gli articoli dello statuto modificati evidenziando le parti rimosse e le parti aggiunte:

- **Art. 1:**

- alla riga 10 viene rimosso [L' eventuale avanzo di gestione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

- **Art. 5:**

- Alla riga 5 viene aggiunto [...o a 3 (tre) associazioni di promozione sociale].
- Alla riga 24 viene rimosso [... In presenza di diniego è consentito ricorso scritto da presentarsi al Consiglio entro 15 giorni dal ricevimento del diniego stesso. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo....] viene aggiunto [...In caso di rigetto della domanda, il rifiuto sarà motivato e notificato al candidato, che avrà 60 (sessanta) giorni di tempo dalla ricezione del rifiuto per richiedere che sulla questione si pronunci l'assemblea. Tutte le categorie degli associati godono degli stessi diritti e sono tenuti a rispettare gli stessi doveri come espresso da questo statuto. L'esclusione del socio è deliberata dall'organo di Amministrazione al quale sia stata attribuita tale competenza...].
- Alla riga 32 viene rimosso [...Contro tale provvedimento di espulsione è previsto ricorso da presentarsi al Consiglio Direttivo entro 15 giorni dal ricevimento del provvedimento di espulsione...] e viene aggiunto [...Contro il provvedimento di esclusione è previsto ricorso da presentarsi all'Assemblea entro 15 giorni dal ricevimento del provvedimento di esclusione.

- **Art. 6:**

- Alla riga 13 viene aggiunto [...così come elencati dall'art. 15 del Codice del Terzo Settore.]
- Alla riga 22 viene rimosso [...per atto fra vivi ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte ...]

- **Art. 8:**

- Alla riga 7 viene aggiunto [...può essere convocata anche mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. ...]

- **Art. 9:**

- Alla riga 34 viene aggiunto [...k) Approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; l) Nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione dei conti; ...]

- **Art. 15:**

- Alla riga 1 viene aggiunto [...Il patrimonio degli enti del Terzo Settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. ...]

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ISCRITTA AL REGISTRO REGIONALE AL N.138

IL 14/01/2015 DEC. N.98 E DECRETO N.2721/SPS DEL 07/12/2020

Piazza Marnico n. snc - 33011 Arterga (Ud) - Cod. fisc. 82000180305 - P. IVA 02419630302 -

EUR IBAN : IT 59 C 01030 63640 000001007472 - E-mail: luigimattiussi@inwind.it - PEC: luigimattiussi@pec.it



Società Filarmonica Arteniese
"Luigi Mattiussi" A.P.S.
33011 ARTEGNA

- Alla riga 3 viene rimosso [...anche in modo indiretto...] e aggiunto [...anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ...]
- Alla riga 6 viene aggiunto [...(così come previsto dall'art.8 del Codice del Terzo Settore). ...]

Completato l'intervento il Presidente chiede all'assemblea se ci sono interventi, non essendoci interventi dei soci il Presidente mette ai voti dell'assemblea le modifiche allo statuto.

L'assemblea approva all'unanimità le modifiche allo statuto così come illustrato dal presidente.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

L'assemblea incarica inoltre il Presidente di registrare il nuovo statuto c/o l'Agenzia delle Entrate entro venti giorni dalla data della presente Assemblea Ordinaria.

La seduta ha termine alle ore 20,50

Il segretario
Carlo Ellerio

Il Presidente
Andrea Beltrame

15 GIU. 2022
REGISTRATO a TOLMEZZO II
Al N° 443 SERIE 3 - PRIVATI N.A.
Liquidati € ESEUTE
consegnato in pari data



Il Funzionario area
Marta Bordin

* firma su delega del Direttore Provinciale
Paolo De Luca

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ISCRITTA AL REGISTRO REGIONALE AL N.138

IL 14/01/2015 DEC. N.98 E DECRETO N.2721/SPS DEL 07/12/2020

Piazza Marnico n. snc - 33011 Artena (Ud) - Cod. fisc. 82000180305 - P. IVA 02419630302 -

EUR IBAN : IT 59 C 01030 63640 000001007472 - E-mail: luigimattiussi@inwind.it - PEC: luigimattiussi@pec.it



----- STATUTO -----

Art.1 - Con il presente atto è costituita ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo n. 117/2017 e delle leggi regionali in vigore l'Associazione di Promozione Sociale denominata **SOCIETA' FILARMONICA ARTENIESE "L.MATTIUSSI" A.P.S.** avente sede legale in Artegna, Piazza Marnico, n° snc .-----

Possono essere istituite sedi secondarie su tutto il territorio nazionale ed internazionale. La variazione della sede nello stesso comune non costituisce modifica statutaria. -----

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e non persegue fini di lucro. -----

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale di cui all'art 5 del D.Lgs. N. 117/17 avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati. -----

Art.2 - L'Associazione opera nel settore culturale e più specificatamente persegue i seguenti scopi: -----

- favorire lo sviluppo ed il miglioramento della cultura ----- musicale, sociale, turistica dei soci, dei giovani e delle --- persone della comunità in cui opera proponendosi come struttura sociale e democratica per l'utilizzo del tempo --- libero; -----
- creare nuove prospettive musicali, morali, ed artistiche --- per i soci e per la comunità; -----



- promuovere e favorire l'educazione musicale dei soci e dei non soci, specialmente dei minori e degli svantaggiati di carattere fisico-psichico e sociale, mediante -----
l'organizzazione e l'istituzione di corsi, scuole di musica, gruppi musicali, seminari di musica e simili; -----
- collaborare allo sviluppo, alla diffusione ed alla -----
propaganda di attività culturali, musicali, turistiche e -----
sociali; -----
- collaborare con le istituzioni scolastiche per -----
l'apprendimento della musica e la diffusione della pratica musicale fra i giovani quale elemento specifico dello -----
sviluppo integrale della personalità; -----
- promuovere la diffusione della cultura musicale -----
bandistica nell'ambito di festività civili e religiose; -----
- organizzare e realizzare, anche in collaborazione con terzi, manifestazioni musicali di qualsiasi tipo e genere, raduni, concorsi, premi, rassegne musicali, mostre, -----
concerti, attività concertistiche, attività culturali, -----
promuovendo anche l'incremento turistico e la -----
valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale e paesaggistico; -----
- Organizzare scuole di musica con la finalità anche professionali per svolgere corsi di insegnamento in tutte le materie musicali; -----



Tali scopi si identificano nelle seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5 del D.lgs. 117/17 e successive modificazioni : ----

d) Educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; -----

i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all' art. 5 del D.Lgs 117/17; -----

l) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; -----

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, ----- secondarie e strumentali rispetto a quest'ultime, secondo i criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. -----

Tali attività saranno individuate con delibera del Consiglio Direttivo. Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dell'iscrizione nel Registro Regionale delle APS. -----



Art.3 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili così come elencati nell'inventario redatto a cura del Consiglio Direttivo ed in particolare: -----

- Da donazioni, lasciti di beni mobili ed immobili che dovessero essere fatti all'Associazione a titolo di incremento del patrimonio. -----

Art.4 - L'Associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di: -----

- Quote associative; -----
 - Rendite patrimoniali; -----
 - Contributi di persone fisiche, giuridiche sia pubbliche sia private; -----
 - Proventi derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;
 - Proventi da attività di raccolta fondi anche in forma di attività organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'art. 97 del D.lgs 117/17 e il Consiglio nazionale del Terzo settore;-----
- L'Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni eseguite in forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci o - delle persone aderenti agli enti associati per il perseguimento dei



fini istituzionali; -----

L'Associazione può, assumere lavoratori, dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati. -----

Art.5 - L' adesione all' Associazione è aperta a chiunque ne faccia richiesta e condivida gli scopi di cui all'art. 2. -----

Il numero dei soci non potrà mai essere inferiore a 7 (sette) persone fisiche o a 3 (tre) associazioni di promozione sociale. --

Se il numero diviene inferiore a 7 (sette) persone fisiche o a 3 (tre) associazioni di promozione sociale si dovrà provvedere, entro un anno, ad integrare il numero dei soci.-----

E' prevista espressamente l'assenza di limiti e discriminazioni nell'accesso e partecipazione alla vita associativa secondo quanto disposto dall'art. 21 del D.Lgs. 117/17. -----

I soci si distinguono in: -----

a) Soci fondatori -----

Sono soci fondatori i firmatari dell'atto costitutivo della associazione. -----

b) Soci ordinari -----

Possono diventare soci ordinari le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell'Associazione. -----



Nel caso di soci persone giuridiche o altri enti del terzo settore, questi non potranno essere in numero superiore al 50% delle associazioni di promozione sociale. -----

Chi intende essere ammesso alla qualifica di socio ordinario dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta. Tale domanda sarà esaminata entro trenta giorni dalla data di ricevimento, trascorso tale termine la richiesta si intende accettata. In caso di rigetto della domanda, il rifiuto sarà motivato e notificato al candidato, che avrà 60 (sessanta) giorni di tempo dalla ricezione del rifiuto per richiedere che sulla questione si pronunci l'assemblea. Tutte le categorie degli associati godono degli stessi diritti e sono tenuti a rispettare gli stessi doveri come espresso da questo statuto. -----

L'esclusione del socio è deliberata dall'organo di Amministrazione al quale sia stata attribuita tale competenza in relazione a: -----

- perdita dei requisiti per l'ammissione; -----
- per dichiarazione di interdizione o inabilità; -----
- mancato versamento della quota associativa; -----
- comportamento lesivo ai danni dell'associazione. -----

Contro il provvedimento di esclusione é previsto ricorso da presentarsi all' Assemblea entro 15 giorni dal ricevimento del provvedimento di esclusione. -----

c) Soci onorari: -----

Sono soci onorari le persone, gli Enti e le Associazioni che si sono rese particolarmente benemerite nei confronti dell'Associazione.-----

La nomina a socio onorario sarà conferita dal Consiglio Direttivo. -----

d) Soci sostenitori: -----

Sono soci sostenitori coloro che contribuiscono materialmente al raggiungimento delle finalità dell'Associazione; sarà cura del Consiglio Direttivo stabilire il limite minimo del contributo dovuto per ottenere la qualifica di socio sostenitore. -----

Art.6 - Tutti i Soci che, al momento dell' assemblea, sono in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto: -----

a) di voto, per eleggere gli organi direttivi; -----

b) di essere eletti alle cariche direttive; -----

c) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti; -----

d) a ricevere la Tessera di Socio dell' Associazione; -----

e) a frequentare i locali della dell'associazione; -----

f) di fruire dei servizi dell'associazione e di partecipare a tutte le sue attività; -----

g) di partecipare alle attività di altri gruppi musicali purchè non in concomitanza con prove ed esibizioni; -----

h) di esaminare i libri sociali, (così come elencati dall'art. 15 del Codice del Terzo Settore) facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 gg. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati. -----

I Soci hanno l'obbligo di: -----

a) rispettare lo Statuto ed i regolamenti; -----

b) versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo; -----

c) non operare in concorrenza con l'attività dell' Associazione stessa;

La quota o il contributo associativo non è trasmissibile e non è-----
prevista la rivalutabilità della stessa. -----

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può,
essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto
di recesso. -----

Qualora l'associazione si avvalga di volontari, così come previsto
dall'art. 17 del D.Lgs. 117/7, dovranno essere rispettate tutte le
disposizioni di cui agli artt. 17 e 18 del medesimo decreto.-----

Art.7 - Sono organi dell'Associazione: -----

a) L'Assemblea dei Soci; -----

b) Il Consiglio Direttivo; -----

c) Il Collegio dei Revisori dei Conti; -----

d) L'organo di Controllo; -----

Art.8 - L'Assemblea Ordinaria dei soci è costituita da tutti i soci
regolarmente iscritti nel libro soci entro il mese antecedente alla
data di convocazione dell'Assemblea stessa. -----

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente almeno una
volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio
sociale per l'approvazione del rendiconto economico; l'ordine
del giorno è fissato dal Consiglio Direttivo; l' Assemblea può
essere convocata anche mediante mezzi di telecomunicazione o



in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. -----

L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta scritta motivata da almeno un terzo degli associati. -----

La convocazione è fatta tramite avviso scritto contenente la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, da spedirsi ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia. -----

Art.9 - L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno metà più uno dei soci; mancando tale numero, l'Assemblea si intende convocata lo stesso giorno in seconda convocazione un'ora dopo la prima e sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. -----

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto e di nomina alle cariche sociali. -----

Tutti i soci minorenni hanno diritto di voto esercitato dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dai soggetti che ne hanno la rappresentanza legale, se diversi dai genitori. -----

Il voto può essere esercitato anche con delega scritta ad altro socio. Ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe.

Spetta all'Assemblea: -----

a) Approvare il bilancio consuntivo e preventivo; -----

b) Approvare la relazione morale del Presidente; -----



c) Eleggere e revocare gli organi sociali; -----

d) Deliberare sull'orientamento generale dell'attività sociale;--

e) Deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello
statuto; -----

f) Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi
sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro
confronti; -----

g) Deliberare sull'esclusione degli associati se l'atto costitutivo
o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro
organo eletto dalla medesima; -----

h) Deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o
scissione della associazione; -----

i) Deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del
giorno; -----

j) Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto
costitutivo o dallo statuto alla sua competenza; -----

k) Approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

l) Nominare e revocare, quando previsto, il soggetto
incaricato della revisione dei conti; -----

Il Presidente dell'organo di amministrazione è eletto dall'organo di
amministrazione. -----

Tutte le deliberazioni, si prendono a maggioranza dei voti presenti
sulla base dell'art. 2368 del C.C. Le votazioni che hanno per
oggetto cariche sociali e le deliberazioni inerenti i soci avvengono

con voto segreto. Alle cariche sociali sono eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voto sarà eletto il più anziano. -----

Art.10 - Per la modifica dello statuto e per la delibera di scioglimento o messa in liquidazione dell'Associazione è necessaria la convocazione di una Assemblea Straordinaria con le stesse modalità previste dall'art. 8). L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati ed il voto, favorevole, della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati. -----

Art.11 - Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, è eletto dall'Assemblea dei Soci e rimane in carica 3 (tre) anni. -----

La maggioranza dei suoi membri sarà costituita – ai sensi dell'art.26, comma2, CTS – da persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. -----

I suoi membri sono rieleggibili e in caso di dimissioni o di cessazione dalla carica si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Consigliere risultato non eletto; se non fosse possibile far ricorso a candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci. -----

I consiglieri nominati in surroga rimangono comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo. -----

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario - Tesoriere, che durano in carica per la

durata del Consiglio. -----

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno tre consiglieri. Delibera alla presenza della maggioranza dei membri e le decisioni sono prese a maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità, il voto del presidente è preponderante; -----

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e può delegare i propri poteri ad uno o più Consiglieri, può inoltre: -----

a) Promuovere l'attività dell'associazione; -----

b) Deliberare sull'ammissione e sull'esclusione dei soci; -----

c) Deliberare un regolamento interno per il corretto -----

funzionamento dell'Associazione in tutte le sue attività; -----

d) Approvare il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; -----

e) Proporre modifiche statutarie; -----

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. -----

Tutti i membri del Consiglio Direttivo, nessuno escluso, prestano la loro opera gratuitamente. -----

Ad essi può comunque essere riconosciuto un rimborso spese su presentazione di distinta analitica dei costi sostenuti. -----

Il Consigliere che non partecipa a tre consigli consecutivi, senza giustificato motivo, è considerato dimissionario. -----

Art. 12 - Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto dal Consiglio Direttivo e ha la rappresentanza legale dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea generale dei Soci facendone eseguire le deliberazioni. Spetta al Presidente: -----

- a) Determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea generale dei soci; -----
- b) Sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi statutari dell'Associazione. -----
- c) In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente. --

Art. 13 - Oltre alle scritture contabili previste negli articoli 13, 14 e 17.c.1 del D.Lgs 117/17 l'associazione dovrà tenere: -----

- a) Il libro dei soci; -----
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; ----
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali; -----

Art. 14 - Il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora nominato, è ----- costituito da tre membri effettivi anche non soci. Esercita il controllo ---- amministrativo di tutti gli atti compiuti dall'Associazione, accertando la ---- regolarità delle scritture contabili, esamina il bilancio predisposto dal ----- Consiglio Direttivo, accerta almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa.--

Il Collegio dei Revisori dei conti resta in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri sono rieleggibili. -----

Al superamento dei limiti previsti dall'art. 30 D.Lgs. 117/17 si dovrà procedere alla nomina di un organo di controllo anche monocratico.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del C.C..

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di cui all'art. 2397, comma secondo del C.C. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. -----

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/17 si dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Alla nomina dell'Organo di Controllo il collegio dei Revisori cessa dal suo incarico con effetto immediato. -----

Art. 15 – Il patrimonio degli enti del Terzo Settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----

All'Associazione è fatto divieto di distribuire agli associati, fondatori, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale sia durante la vita che all'atto del suo scioglimento, salvo



che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.(così come previsto dall'art. 8 del Codice del Terzo Settore).

In caso di scioglimento o estinzione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe e con fini di utilità sociale e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. --

All' entrata in vigore del R.U.N.T.S., in caso di estinzione, o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45 c 1 del D.Lgs. n. 117/17, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza alla Fondazione Italia Sociale

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione deve inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo disposizioni previste dal D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in disposizioni previste dal D.Lgs 7 marzo 2005 n.82 decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. -----

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli. -----

Art. 16 - Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applica quanto previsto dal D.Lgs. 117/17, dai relativi decreti attuativi e in quanto compatibile, dal Codice Civile. -----

